

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1046

Cont. 1670/13/CA. soc. Coop. ATS Monte Maggiore c/Regione Puglia + altri. - Corte di Appello di Bari R.G. 2259/16. Autorizzazione alla transazione e approvazione relativo schema con apposita variazione di bilancio di previsione-e.f. 2018.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. Governance del Sistema delle Autonomie Locali e confermata dal Dirigente *ad interim* del Servizio Enti Locali, dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al sistema regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce.

La l.r. 10 dicembre 2012, n. 36 modifica il procedimento successorio delineato dalla l.r. n. 36/2008 in materia di soppressione delle Comunità montane pugliesi, confermando, tra le altre funzioni e attività, la successione a titolo generale della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 110 del Codice di procedura civile, in tutti i giudizi attivi e passivi esistenti delle Comunità montane, ad eccezione di quelli afferenti le materie analiticamente indicate (comma 7, art. 5, l.r. n. 36/2008, come introdotto dall'art. 1 della l.r. 36/2012).

In attuazione delle disposizioni liquidatorie i Commissari pro - tempore delle Comunità montane, hanno trasmesso al Servizio Enti Locali, tra gli altri, gli elenchi dei giudizi pendenti in cui è parte ciascuna Comunità, approvati con le deliberazioni di Giunta regionale nn. 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 e 1911 tutte del 15 ottobre 2013.

In particolare, con specifico riferimento alla Comunità montana Monti Dauni Settentrionali, si rileva che negli elenchi dei giudizi pendenti (D.G.R. n. 1910/2013 allegato 4.) è ricompreso il contenzioso adito presso il Tribunale di Foggia dalla menzionata Comunità Montana avverso la Società Cooperativa a r.l. A.T.S. Monte Maggiore; la Giunta Regionale, nel prenderne atto, attribuiva la materia dei contenziosi alla competenza dell'Avvocatura regionale che ha assunto ed espletato la propria attività difensiva, avvalendosi dei legali già incaricati dalle Comunità Montane.

Nell'ambito delle appena citate disposizioni normative si colloca il contenzioso 1670/13/CA. Soc. Coop. A.T.S. Monte Maggiore c/Regione Puglia + altri. - Corte di Appello di Bari R.G. n. 2259/16 afferente *un servizio di forestazione e attività boschive e il servizio antincendio* affidato dalla Comunità Montana dei Monti Dauni "Settentrionali alla Cooperativa agricola A.T.S. Monte Maggiore, da espletarsi nelle aree ricadenti nei Comuni appartenenti al territorio della Comunità, sul presupposto di una convenzione stipulata tra la medesima Comunità Montana e i Comuni interessati che prevedeva, tra l'altro, un corrispettivo minimo e un numero di lavoratori L.S.U. da assumere.

Con sentenza n. 3380 depositata in data 25.11.2016 il Tribunale di Foggia N. 8000071/2009 R.G. ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all'azione contrattuale promossa dalla Società attrice *essendo la relativa cognizione devoluta ad arbitri*, in ragione dell'art. 11 della convenzione n. 236 del 09.01.2002 stipulata tra le Parti che demandava le controversie al Collegio Arbitrale e ha rigettato l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dalla Cooperativa a titolo di responsabilità extracontrattuale con condanna a rimborsare le spese di lite in favore delle Parti convenute.

Con atto di citazione del 19.12.2016 la Cooperativa agricola A.T.S. Monte Maggiore, in persona del legale rappresentante p.t. geom. Ugo FRAGASSI, rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco FORMIGLIA e Antonio LA CONTANA proponeva opposizione dinanzi alla Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile, avverso la sentenza n. 3380/2016 emessa dal Tribunale di Foggia.

A fondamento della propria opposizione la Cooperativa agricola A.T.S. Monte Maggiore a r.l. gravava in capo alla Regione Puglia (già Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali) la responsabilità nella causazione

dei danni patiti dalla medesima Società appellante nonché del danno pari ad € 2.304.000,00 per la mancata commercializzazione quinquennale di biomasse, oltre a quello derivante da inadempimento contrattuale pari ad € 14.637,72 per le somme erogate ai LSU nell'attività di formazione professionale e infine, la causazione del danno per la commissione di illecito da parte di tutti i convenuti nella misura, in solido, di € 500.000,00; concludeva chiedendo la condanna al pagamento di tutte le spese del doppio grado di giudizio di tutte le Parti appellate.

La Giunta regionale con deliberazione 28 marzo 2017, n. 461, nel ratificare il mandato conferito all'avv. Prof. Salvatore Giuseppe SIMONE, già difensore della soppressa Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, ha autorizzato, la costituzione della Regione Puglia nel giudizio di appello pendente innanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la menzionata sentenza n. 3380/2016 resa dal Tribunale di Foggia.

Si costituiva in giudizio la Regione Puglia che chiedeva il completo rigetto dell'opposizione e per l'effetto la conferma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Foggia in data 25.11.2016.

Con ordinanza del 26.04.2017 N. 2259/2016 R.G. la Corte di Appello accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado avanzata dalla Cooperativa in considerazione, tra l'altro, della complessità della controversia che *presenta profili particolarmente articolati in punto di fatto e di diritto, tali da rendere abbastanza incerto l'esito del giudizio.*

Nelle more dello svolgimento del giudizio, pur non riconoscendo reciprocamente la fondatezza delle posizioni assunte nei giudizi di primo e secondo grado, sono intercorse trattative di bonario componimento tra la Regione Puglia e la Società Cooperativa appellante.

Con PEC del 13 luglio 2017 l'avv. Salvatore Giuseppe SIMONE rappresentava all'Avvocatura regionale la convenienza della transazione proposta dall'avv. Francesco P. FORMIGLIA, legale di controparte, definita in € 235.000,00 (€ 200.000,00 a titolo risarcitorio + € 35.000,00 per competenze legali, oltre a maggiorazioni e fiscalità di legge), posto che la richiesta originaria per la definizione del componimento bonario, avanzata con nota del 10.07.2017 dall'avv. FORMIGLIA, ammontava ad € 500.000,00, oltre spese e interessi.

Con successiva PEC del 25 gennaio 2018 l'avv. Salvatore Giuseppe SIMONE ribadiva il proprio parere favorevole per la definizione della transazione previa esplicita rinuncia di tutte le Parti convenute in giudizio a qualsivoglia pretesa, al fine di evitare eventuali successive rivalse nei confronti dell'Ente regionale.

Con PEC del 18.05.2018 l'avv. Francesco P. FORMIGLIA, difensore della Società Cooperativa, comunicava di non essere riuscito ad ottenere la sottoscrizione dell'atto di rinuncia da parte di tutti gli Appellati nel giudizio segnalando, altresì, la possibilità di poter definire, con il perfezionamento dell'atto transattivo, la posizione della Regione Puglia con la Cooperativa senza che l'Ente regionale potesse rimanere esposto ad eventuali ed insussistenti rivalse da parte degli altri convenuti.

Con nota prot. n. AOO_092/856 del 29.05.2018 la Sezione Raccordo al Sistema regionale, preso atto delle precisazioni prodotte sulla questione dall'avv. Prof. Salvatore Giuseppe SIMONE, che con PEC del 25.05.2018 evidenziava di condividere i contenuti sostanziali e processuali dell'accordo transattivo, ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta transattiva, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale sia in ragione dell'incertezza del giudizio che del potenziale ulteriore aggravio dei costi in caso di eventuale soccombenza.

Tanto premesso le Parti con il fermo proposito di porre fine alla controversia giudiziale hanno deciso di rinunciare alle rispettive pretese e contestazioni e sono addivenute all'intento di sottoscrivere un atto transattivo, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, con il quale il geom. Ugo FRACASSI,

legale rappresentante p.t. della Società Cooperativa A.T.S. Monte Maggiore a r.l , accetta la minor somma onnicomprensiva di € 235.000,00 (duecentotrentacinquemila euro) di cui € 200.000,00 a titolo risarcitorio ed € 35.000,00 per spese legali, oltre maggiorazioni e fiscalità di legge, senza che tale dazione costituisca riconoscimento alcuno delle ragioni della controparte.

In considerazione del notevole risparmio di spesa e in ragione dell'alea degli esiti giudiziali delle controversie, le quali, ove sfavorevoli, comporterebbero ulteriori spese processuali, si ritiene opportuno definire la controversia nei termini proposti.

Con il regolare adempimento degli impegni di cui all'allegato schema di transazione la posizione della Regione Puglia nel giudizio iscritto al n. 2259/2016 R.G. viene pertanto definita e dichiarata estinta.

La Sezione Raccordo al Sistema regionale con note prott. n. AOO_092/584 del 12.04.2018 e AOO_092/856 del 29.05.2018 ha rappresentato alla competente Sezione Bilancio e Ragioneria l'incapienza del capitolo di spesa 1735 *Trasferimenti di risorse finanziarie alle Comunità Montane per pendenze debitorie pregresse (Art. 13, L.R. n. 23/2016 - Assestamento 2016)* richiedendo, conseguentemente, l'autorizzazione a iscrivere l'intera somma necessaria per poter avviare l'iter procedurale teso a definire la transazione al *Fondo di riserva per partite potenziali* (capitolo 1110090).

Con nota prot. AOO_116/6381 del 27.04.2018 il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria ha segnalato la necessità di operare una variazione di bilancio per dotare il menzionato capitolo 1110090 delle somme occorrenti.

Il D. L. vo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lvo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, all'art. 51, comma 2, prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.

Atteso che il Bilancio Finanziario gestionale 2018 - 2020 della Regione Puglia - parte spese - assegna alla Segreteria Generale della Presidenza - Sezione Raccordo al sistema regionale la responsabilità amministrativo - contabile del menzionato capitolo 1735 occorre procedere alla variazione di bilancio per reperire le risorse finanziarie necessarie per la definizione della transazione, al fine di evitare ulteriore pregiudizio all'Amministrazione regionale.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, mediante variazione del Bilancio di previsione del corrente esercizio, con prelevamento dell'importo corrispondente dal Fondo di riserva per partite potenziali e contestuale impinguamento del capitolo 1735: *Trasferimenti di risorse finanziarie alle Comunità Montane per pendenze debitorie pregresse (Art. 13, LR. n. 23/2016 - Assestamento 2016)*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione *Raccordo al Sistema regionale*.

Tanto premesso, non ricorrendo la fattispecie di cui all'art.73 del D.Lgs. n.118/2011 relativo al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, tenuto conto della predetta disponibilità e tenuto conto del significativo risparmio di spesa per l'Ente derivante dalla conclusione di un accordo transattivo nei termini sopraindicati, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare il Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale a concludere un formale atto di transazione, approvando il relativo schema della Sezione.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale innanzi descritta e tenuto conto dei

pareri espressi dalla Sezione *Raccordo al sistema regionale* e dall'Avvocato difensore dell'Amministrazione Regionale, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. c della L.R. n. 18 del 26.06.2006.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 243.019,20 trova copertura finanziaria sul capitolo 1735: *Trasferimenti di risorse finanziarie alle Comunità Montane per pendenze debitorie pregresse (Art. 13, L.R. n. 23/2016 - Assestamento 2016)* - MISSIONE 18 PROGRAMMA 1 TITOLO 1, assegnato al C.R.A. 42.03 - Segreteria Generale della Presidenza, Sezione *Raccordo al sistema regionale*, previa Variazione di bilancio con prelevamento dal cap. 1110090: *Fondo di riserva per partite potenziali* n MISSIONE 20 PROGRAMMA 3 TITOLO 1.

Con successivo atto dirigenziale la Sezione *Raccordo al sistema regionale* provvederà nel corrente esercizio finanziario alla liquidazione per il tramite della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali.

BILANCIO AUTONOMO

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

C.R.A. 66.03 - Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria

MISSIONE 20 - Fondi e Accantonamenti

PROGRAMMA 3 - Altri Fondi

TITOLO 1 - Spese Correnti

PIANO DEI CONTI FINANZIARI - 1.10.01.99

CAPITOLO 1110090: Fondo di riserva per partite potenziali - **€ 243.019,20**

Variazione in aumento

C.R.A. 42.03 - Segreteria Generale della Presidenza, Sezione *Raccordo al sistema regionale*

MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TITOLO 1 - Spese Correnti

PIANO DEI CONTI FINANZIARI - 1.4.1.2.6

CAPITOLO 1735: *Trasferimenti di risorse finanziarie alle Comunità Montane per pendenze debitorie pregresse (Art. 13, LR. n. 23/2016 - Assestamento 2016)* - **€ 243.019,20**

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465, 466 dell'art, unico della L. n. 232/2016 ss.mm.ii e del comma 775 dell'art, unico della L. n. 205/2017.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della Giunta ai sensi della lett. k), comma 4, art. 4 della l.r. n. 7/1997.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di condividere e fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
- 2) di prendere atto e approvare quanto riportato nella sezione di Copertura Finanziaria;
- 3) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni compensative in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale e.f. 2018, come indicato nella Sezione di Copertura finanziaria;
- 4) di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento;
- 5) di incaricare, conseguentemente all'approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1, di cui all'art. 10, comma 4 del D. Lgs. n.118/2011, alla Tesoreria Regionale;
- 6) di autorizzare la transazione con la Società Cooperativa A.T.S. Monte Maggiore per un importo onnicomprensivo di € 243.019,20, nei termini innanzi descritti e come dettagliato nell'allegato schema di transazione;
- 7) di approvare lo schema della proposta di transazione, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante;
- 8) di autorizzare il Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale a sottoscrivere il citato Atto di transazione;
- 9) di incaricare il Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale ad adottare l'atto di liquidazione della spesa di € 243.019,20, come indicato nella sezione Copertura Finanziaria, mediante trasferimento delle risorse finanziarie alla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, ad avvenuta sottoscrizione dell'Atto di transazione;
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- 11) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

IL PRESENTE ALLEGATO, COMPOSTO
 DA N. 3 FACCIATE
 E' PARTE INTEGRANTE DELLA D.G.R.
 N. 00022 DEL 4-06-2018

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

Geom. Ugo FRAGRASSI legale rappresentante *pro tempore* della **Soc. Coop. ATS Monte Maggiore a r.l.**, corrente in Orsara di Puglia (P.Iva 01697830717), assistito ed identificato dagli Avv.ti Francesco FORMIGLIA (c.f. FRM FNC 51A30 D643T) ed Antonio LA CONTANA (c.f. LCN NTN 76H30 D643J) del Foro di Foggia, e **REGIONE PUGLIA** (già *Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali*) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro (c.f. 80017210727) rappresentata e difesa all'avv. Prof. Salvatore Giuseppe SIMONE, giusta deliberazione di G.R. 28 marzo 2017, n. 461.

Le parti premettono che:

- con atto di citazione notificato in varie date, la Cooperativa ATS Monte Maggiore a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* convenne in giudizio:
 1. *la Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, con sede in Casalnuovo Monterotaro, in persona del legale rappresentante pro tempore;*
 2. *Raffaele di Gioia;*
 3. *Vincenzo Spallone;*
 4. *Rocco de Luca;*
 5. *Aldo lamele;*
 6. *Antonio Salandra;*
 7. *Antonio Sassone;*
 8. *Luigi Cologno,*

per sentire condannare la prima, a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale e relativo risarcimento del danno, al pagamento della somma di € 2.557.002,43 oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, ed i secondi, in via solidale con la prima, a titolo di responsabilità ex artt. 2043 e 2059 c.c., al pagamento della somma di € 500.000,00 o nella l'altra maggiore o minore accertanda, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

- Il giudizio venne iscritto al n. 71/2009 R.G. del Tribunale di Lucera;
- Il contraddittorio si perfezionò con la costituzione di tutti i convenuti i quali contrastarono, con diverse eccezioni di rito e di merito, la domanda attorea chiedendone il rigetto con il favore delle spese;
- durante lo svolgimento del giudizio, a seguito dei provvedimenti adottati dalla Regione Puglia in materia di soppressione delle Comunità Montane con la nomina del Commissario Liquidatore unico, si rese necessaria la riassunzione del giudizio medesimo nei confronti di quest'ultimo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. 36/2008, come modificato ed integrato, nel medesimo giudizio si costituì la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale successore a titolo particolare della estinta Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Salvatore Giuseppe Simone;
- il giudizio, iscritto al n. 8000071/2009 R.G., venne trasferito al Tribunale di Foggia che, con sentenza n. 3380 dei 25-28/11/2016, così dispose "dichiara la propria incompetenza in ordine all'azione contrattuale

promossa dalla società attrice, essendo la relativa cognizione devoluta ad arbitri; rigetta l'ulteriore domanda avanzata da parte attrice; condanna la parte attrice a rimborsare alle altre parti le spese di lite, che si liquidano, a titolo di onorari, in complessivi € 12.000,00 a favore di Vincenzo Spallone, Raffaele Di Gioia, Aldo Iamele e Luigi Cologno, e in euro 10.000,00 a favore di ciascuno degli altri convenuti costituiti, il tutto oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali";

- avverso il deciso di primo grado, la Soc. Coop. ATS Monte Maggiore a r.l. ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bari – Terza Sezione Civile ed il relativo giudizio è iscritto al n. 2259/2016 R.G.A. – Consigliere Relatore Dott. Salvatore Russetti, poi sostituito dal Dott. Luciano Guaglione;
- anche nel giudizio di gravame la Regione Puglia si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese;
- in accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado, avanzata dalla Cooperativa appellante ex art. 283 c.p.c., con provvedimento del 26.04-4.05/2017, la Corte adita ha testualmente statuito: *"accoglie l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza impugnata"*;
- all'udienza del 5.04.2017 la causa è stata rinviata al 18.04.2018, ancora al 23.05.2018, ed infine all'11.07.2018 per la precisazione delle conclusioni;
- nel giudizio di secondo grado si sono costituiti i sigg.ri Raffaele di Gioia, Vincenzo Spallone, Aldo Iamele, Antonio Salandra e Luigi Cologno, assistiti dall'Avv. Raffaele De Vito, i quali hanno contrastato il gravame senza avanzare, come nel primo grado di giudizio, alcuna domanda, neppure per ipotetica garanzia, nei confronti della Regione Puglia, mentre sono rimasti contumaci i sigg.ri Antonio Sassone e Rocco De Luca;
- tra la Regione Puglia e la Cooperativa ATS Monte Maggiore a r.l. sono intercorse trattative di bonario componimento che hanno dato esito positivo sicché le stesse si sono determinate ad addivenire alla presente transazione ai patti e condizioni che seguono:
 1. quanto precede forma parte integrante e sostanziale della presente transazione e ne costituisce il patto primo;
 2. pur non riconoscendo reciprocamente la fondatezza delle posizioni assunte nei giudizi di primo e secondo grado, le parti, come sopra rappresentate, dichiarano espressamente di voler conciliare in via transattiva e definitiva ogni rapporto comunque derivante, in via mediata e/o immediata, dagli atti sostanziali e processuali oggetto di contenzioso;
 3. a tal fine la Regione Puglia offre, ad **esclusivo titolo risarcitorio**, alla Soc. Coop. ATS Monte Maggiore a r.l., **che a tale titolo accetta**, la somma di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) oltre ad un contributo per competenze legali in € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), in uno alle maggiorazioni e fiscalità di legge con detrazione della RA;
 4. con il pagamento delle predette somme, le parti dichiarano di aver definito transattivamente e definitivamente l'intero contenzioso tra loro in essere e di non aver altro a pretendere reciprocamente a qualunque titolo derivante dai rapporti sostanziali e processuali, presenti e passati, nonché dagli atti amministrativi oggetto dei giudizi tra loro intercorsi;

5. il giudizio di gravame sarà posto nel nulla tra le parti che sottoscrivono la presente transazione con l'estromissione della Regione Puglia dal giudizio medesimo;
6. detto giudizio, pertanto, proseguirà nei confronti dei sigg.ri Raffaele di Gioia, Vincenzo Spallone, Aldo Iamele, Antonio Salandra e Luigi Cologno a meno che, gli stessi, non intenderanno, nei modi di legge, profittare della odierna transazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1304, 1°co., c.c.;
7. la somma di € 200.000,00 sarà corrisposta alla Soc. Coop. ATS Monte Maggiore a r.l. con bonifico bancario alle coordinate: _____ con la causale "risarcimento danno in forza di transazione del _____";
8. la somma di € 35.000,00 (oltre maggiorazioni e fiscalità di legge) sarà versata agli Avv.ti Francesco Formiglia ed Antonio La Contana dietro presentazione di regolari fatture, nel modo seguente: € 21.509,60 da corrispondere all'Avv. Francesco Formiglia con versamento alle coordinate bancarie _____ ed € 21.509,60 da corrispondere all'Avv. Antonio La Contana con versamento alle coordinate bancarie _____;
9. contestualmente alla formalizzazione e sottoscrizione del presente atto il legale rappresentante *pro tempore* della Soc. Coop. ATS Monte Maggiore a r.l., sottoscriverà atto di rinuncia agli atti del giudizio di gravame nei confronti della Regione Puglia, ai sensi degli artt. 306 e 359 c.p.c., con contestuale accettazione da parte del legale rappresentante *pro tempore* ovvero del Difensore della Regione Puglia medesima;
10. detto atto sarà depositato entro l'udienza dell'11.07.2018;
11. dalla data di sottoscrizione della transazione, approvata con deliberazione di G.R. _____ la Regione Puglia procederà, entro trenta giorni, agli adempimenti connessi all'effettiva liquidazione delle somme innanzi determinate, mediante trasferimento delle risorse finanziarie alla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali;
12. al di là del contributo per competenze legali come innanzi quantificato, i Difensori delle parti Prof. Avv. Salvatore Giuseppe Simone ed Avv.ti Francesco Formiglia ed Antonio La Contana sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà passiva ex art. 68. L.P.

Bari,

Legale rappresentante pro tempore della Soc. Coop. A.T.S. Monte Maggiore a r.l.
Geom. Ugo **FRAGRASSI**

Legale incaricato dalla Soc. Coop. A.T.S. Monte Maggiore a r.l.
Avv. Francesco **FORMIGLIA**

Legale incaricato dalla Soc. Coop. A.T.S. Monte Maggiore a r.l.
Avv. Antonio **LA CONTANA**

Legale incaricato dalla Regione Puglia
Avv. Prof. Salvatore Giuseppe **SIMONE**

Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
dott. Nicola **LOPANE**

Allegato n. 8/1
al D.Lgs. 118/2011

Allegato E/1
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
dati: .../.../... n. protocollo
Rif. delibera del Organo ... del n.
SPESE

IL PRESENTE ALLEGATO, COMPOSTO
DA N. 4 FACCIATE
E' PARTE INTEGRANTE DELLA D.G.R.
N. 00022 DEL 04.06.2018

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
E' COMPOSTA DA N. 4
FACCIATE.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESIONAZIONE	PREVISIONI ASSICURATE VARIAZIONI - COLLETTA N. - ESERCIZIO DELLA	PREVISIONI ASSICURATE VARIAZIONI - ESERCIZIO 2018
MISSIONE	Fondi e accantonamenti		
Programma	3 Altri Fondi		
TITOLO	1 Spese correnti		
	residui presunti	0,00	0,00
	previsione di competenza	243.019,20	243.019,20
	previsione di cassa	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00
	previsione di competenza	243.019,20	243.019,20
	previsione di cassa	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00
	previsione di competenza	243.019,20	243.019,20
	previsione di cassa	0,00	0,00
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		
Programma	1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		
TITOLO	1 Spese correnti		
	residui presunti	0,00	0,00
	previsione di competenza	243.019,20	243.019,20
	previsione di cassa	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00
	previsione di competenza	243.019,20	243.019,20
	previsione di cassa	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00
	previsione di competenza	243.019,20	243.019,20
	previsione di cassa	0,00	0,00
(*) La compilazione della colonna può essere rimessa, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.			
ENTRATE			
TITOLO, TIPOLOGIA	CONDANNAZIONE	PREVISIONI ASSICURATE VARIAZIONI - COLLETTA N. - ESERCIZIO DELLA	PREVISIONI ASSICURATE VARIAZIONI - ESERCIZIO 2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			
TITOLO			
Titolo 9			
	residui presunti	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00
TOTALE TITOLO		0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ATTIVITA'		0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		0,00	0,00
	residui presunti	0,00	0,00
	previsione di competenza	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00
(*) La compilazione della colonna può essere rimessa, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.			

TIMBRO E FIRMA DELL'UTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Da girare responsabile della spesa